

SANITASERVICE ASL BA s.r.l.	
07 AGO. 2015	
Prot. N. 602	IN / OUT

SANITASERVICE ASL BA SRL

Soggetta al controllo analogo del socio unico ASL di Bari
Sede legale: Lungomare Starita, 6 – 70123 Bari
Sede operativa: via G. Verdi, 36 Bari - tel.0803217901 fax 0803217916
CF - P. IVA 07077140726
E-mail: sanitaservice@asl.bari.it
<http://www.sanitaserviceaslba.it>

PROTOCOLLO RELAZIONI SINDACALI

Premessa

La Sanitaservice Asl Ba srl, col presente comunicato, intende disciplinare le relazioni con le OO.SS. accreditate, al fine di ottimizzare le condizioni di lavoro e la crescita professionale dei singoli dipendenti, mantenendo elevati gli standard qualitativi dei servizi che si propone di erogare in maniera sempre più efficiente ed efficace, il tutto nel rispetto della legge e dell'interpretazione che della stessa viene offerta dal costante orientamento giurisprudenziale.

OO.SS. effettivamente rappresentanti

Si premette che, nella definizione dell'interlocutore sindacale, il dialogo sarà tenuto con le OO.SS. che abbiano una effettiva capacità di rappresentanza degli interessi dei lavoratori stessi, concretizzantesi nella stipula di qualsiasi contratto collettivo (nazionale, provinciale o aziendale) applicato all'unità produttiva o nell'aver partecipato alle dette contrattazioni (Corte Cost. nr. 54/74 – Referendum DPR 312/1995 – Corte Cost nr. 231/2013), tralasciando dunque richieste di riconoscimento provenienti da OO.SS. non legittimate.

*** **

Art.1

SOGGETTI AUTORIZZATI A PARTECIPARE ALLE RIUNIONI SINDACALI

RSU

In base a quanto stabilito dall'art. 77 del CCNL: *“La rappresentanza sindacale nel luogo di lavoro è la Rappresentanza sindacale Unitaria (RSU) costituita ai sensi dell'Accordo 6/9/94, riportata nell' Allegato 4 del CCNL”.*

Per la contrattazione sui luoghi di lavoro la Rappresentanza sindacale è composta dalle RSU e dalle OO.SS. accreditate.

Alla luce di quanto sopra, possono partecipare alle riunioni sindacali le seguenti persone autorizzate:

- **Per la Sanitaservice Asl Ba srl**

- L'Amministratore Unico e/o un suo delegato;
- Il Referente generale della Società, laddove richiesto dall'Amministratore.

- **Per le sigle sindacali:**

- Un Rappresentante di ciascuna delle OO.SS formalmente accreditate;
- La RSA comunicata all'azienda, fino a quando non subentri, in quanto costituita, la RSU.

In merito al soggetto sindacale deputato alla contrattazione nei luoghi di lavoro, si esortano le OO.SS. a rispettare il dettato del CCNL AIOP e, di conseguenza, a provvedere alla elezione della RSU.

RSA

Nelle more della elezione, l'Azienda, non avendo alcun altro interlocutore legittimato, riconosce l'esistenza dei dirigenti sindacali che verranno nominati dalle OO.SS. in qualità di RSA, oltre che componenti di Organismi territoriali.

Per ciò che concerne la RSA, non potendo detta società limitare il numero dei componenti la stessa, ma ben potendo ex art. 23 St. Lav. limitare il numero di coloro che possono godere dei permessi sindacali retribuiti, comunica che a far data odierna i permessi sindacali retribuiti potranno essere goduti solo ed esclusivamente da tre dirigenti per ogni sigla sindacale.

Obbligo di comunicazione dei nominativi RSA

All'uopo, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento del detto comunicato, si invitano le OO.SS. a far pervenire presso l'Azienda i nominativi dei tre RSA accreditati per ogni sigla sindacale, avvertendo che in mancanza non sarà possibile instaurare il regolare contraddittorio.

La RSA che è convocato dall'azienda per l'incontro sindacale, ha il dovere di comunicare almeno 24 ore prima l'eventuale assenza al Responsabile della propria struttura o del proprio ufficio mediante l'utilizzo di idonei strumenti messi a disposizione dall'azienda.

La partecipazione alla riunione rientra nell'orario di servizio nel limite massimo dell'orario giornaliero e non da origine a lavoro straordinario.

Il dipendente pertanto potrà assentarsi dal servizio per svolgere il proprio mandato sindacale previa comunicazione da parte dell'Organizzazione Sindacale almeno 24 ore prima.

La sostituzione del nominativo RSA deve essere comunicata tempestivamente all'azienda di modo da mettere il lavoratore nominato nella condizione di usufruire delle prerogative sindacali.

Il Dirigente sindacale

In base a quanto stabilito dall'art. 79 del CCNL; *“i lavoratori che compongono gli Organismi direttivi delle OO.SS. nazionali, regionali, provinciali o comprensoriali di categoria e confederali, hanno diritto, così come sancito dall'art. 30 dello Statuto dei Lavoratori, a permessi retribuiti per poter partecipare ai convegni indetti dalle OO.SS. firmatarie purché debitamente documentate dalle OO.SS. nazionali stesse”*.

La qualità di DIRIGENTE SINDACALE per essere fatta valere deve essere formalmente comunicata alla Amministrazione.

Federazione di categoria

Nel caso di federazione di categoria composta da più e diverse sigle sindacali per l'accredito del dirigente e, di conseguenza, per il riconoscimento delle prerogative sindacali, occorre far riferimento esclusivamente alle comunicazioni che provengono dalla federazione. Di conseguenza, eventuali accrediti o designazioni effettuate in modo autonomo dalle singole sigle che la compongono, non saranno prese in considerazione.

I nominativi dei dirigenti nonché le eventuali variazioni andranno comunicate per iscritto dalle OO.SS. all'Amministrazione dell'Azienda.

Ordine del giorno

Prima della data stabilita per l'incontro, l'azienda invierà gli ordini del giorno che verranno discussi con relativa documentazione al fine di favorire il confronto tra le parti. Non potranno essere discussi punti non all'ordine del giorno.

Permessi sindacali

Si ricorda che ai sensi dell'art. 23 S.L. citato, il monte ore dei permessi retribuiti per componente RSA è pari ad 8 ore mensili

“La comunicazione al datore di lavoro della volontà di fruire di permessi sindacali deve essere effettuata tramite la rappresentanza sindacale aziendale” (Pret. Varese 14/2/97).

Si rammenta che, invece, i Dirigenti Sindacali, componenti degli Organismi Direttivi, anch'essi titolari di diritti sindacali, avranno diritto a permessi retribuiti nel numero di 12h mensili non cumulabili prestando particolare attenzione al fatto che questi ultimi“ *possono essere utilizzati soltanto per la partecipazione a riunioni degli organi direttivi, come risulta dal raffronto con la disciplina dei permessi per i dirigenti interni, collegati genericamente all'esigenza di espletamento del loro mandato, e come è confermato dalla possibilità per i dirigenti esterni di fruire dell'aspettative sindacale; ne consegue che l'utilizzo per finalità diverse dei permessi (nella specie, preparazione delle riunioni e attuazione delle decisioni) giustifica la cessazione dell'obbligo retributivo da parte del datore di lavoro, che è abilitato ad accertare l'effettiva sussistenza dei presupposti del diritto.* (Cass. 7/4/01, n. 5223). Il tutto nel rispetto dell'art. 79 ccnl aiop.

Art.2

DIRITTO ALL'INFORMAZIONE Art. 8 CCNL

Al fine di rendere trasparente il confronto che avviene tra le parti, l'azienda s'impegna, laddove richiesta, ad informare le Segreterie Aziendali delle OO.SS. tempestivamente e con cadenza periodica in base a quanto previsto dall'art. 8, numero 3 del CCNL.

Nello specifico, laddove richieste, verranno fornite informazioni riguardanti il personale (anche con riferimento ai lavoratori distaccati); - informazioni riguardanti l'organizzazione del lavoro e il funzionamento dei servizi; - informazioni riguardanti gli eventuali processi di ristrutturazione o riconversione delle strutture e le conseguenti problematiche occupazionali con particolare riguardo alla necessità di realizzare programmi formativi e di riconversione professionale dei lavoratori.

Art.3

DISCIPLINA SULLO SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

L'azienda si ripropone di assicurare che le relazioni sindacali siano effettivamente orientate a migliorare la crescita professionale e le condizioni di lavoro dei dipendenti stabilendo che si svolgano preferibilmente fuori dal normale orario di lavoro e, solo laddove ciò non fosse possibile, verranno previsti ipotesi di orario flessibile e quindi turni agevolati, per poter espletare regolarmente il mandato sindacale.

Il tavolo di discussione

L'Azienda intende dare una regolamentazione alla gestione delle relazioni che si articolano seguendo i modelli relazionali quali contrattazione collettiva integrativa, informazione, concertazione (esame congiunto), consultazione, attraverso la dialettica democratica tra le parti che non prevede per legge l'esistenza di tavoli separati.

Questo modello al contrario crea problemi di gestione non indifferente anche solo sul piano pratico, ponendo l'Azienda nella difficoltà estrema di colloquiare con le OO.SS. e risolvere man mano problematiche che, in realtà, sono comuni a tutti i lavoratori indipendentemente dalla sigla di appartenenza.

Pertanto, non essendovi alcun obbligo di legge per cui l'Azienda deve accordare tavoli separati, le relazioni saranno regolarmente tenute unitariamente con tutte le OO.SS. presenti nel luogo di lavoro e che rispettino i criteri sopra indicati (Corte di Cassazione, sentenza n.2857 del 14 febbraio 2004).

Convocazione

La Direzione aziendale garantisce la convocazione delle delegazioni con un preavviso di 10 giorni che si riducono ad un minimo di tre giorni nei casi particolarmente urgenti. Nella nota scritta devono risultare gli argomenti del giorno alla quale si allega la documentazione specifica oggetto di discussione.

L'ordine del giorno sarà pubblicato nella sezione dedicata alla Sanitaservice all'interno del sito internet dell'Azienda ASL BA o sul proprio sito internet nella sezione relativa alle Organizzazioni Sindacali. Comunque verrà affisso nelle apposite bacheche

Sarà compito delle delegazioni stabilire l'ulteriore calendarizzazione dei lavori.

L'incontro tra le parti andrà svolto nel rispetto delle reciproche posizioni assunte nel corso della discussione, nel rispetto dell'ordine del giorno e dell'orario di inizio della riunione oltre che delle regole che disciplinano le relazioni sindacali.

I Segretari sindacali

Stante anche la difficoltà pratica, data dagli esigui spazi a disposizione in cui avvengono le riunioni, si comunica che, prenderà parte ai detti incontri solo un segretario per sigla.

Il verbale

Le dichiarazioni della parte datoriale oltre che dei sindacati, saranno messe a verbale in forma scritta al termine della riunione. Il verbale riporterà in maniera sintetica gli argomenti trattati

e le eventuali decisioni assunte. Verranno messe a verbale anche le note e le eventuali integrazioni che ciascun partecipante riterrà opportuno formalizzare in dissenso o in aggiunta alle decisioni assunte.

Seguirà un incontro ulteriore nel caso in cui una sola seduta non sia stata sufficiente per trattare l'ordine del giorno.

Il verbale così redatto, una volta letto a fine riunione, sarà sottoscritto dalle parti e consegnato, in copia, alle rappresentanze sindacali.

Sarà fornita copia a tutte le segreterie territoriali entro tre giorni lavorativi dal termine dell'incontro.

Art.4 ASSEMBLEE

In base a quanto stabilito dall'art. 20 della Legge 300/70, i dipendenti dell'azienda hanno diritto a riunirsi fuori dall'orario di lavoro oltre che durante l'orario in idonei locali che concorderanno con la Direzione aziendale.

Le OO.SS. accreditate hanno diritto ad indire assemblee del personale dandone preventiva comunicazione, almeno 5 giorni prima all'Amministrazione.

Durata

Al fine di non arrecare nocimento allo svolgimento del servizio effettuato, tali assemblee dovranno avere durata massima di tre ore ed andranno svolte preferibilmente durante le prime o le ultime ore del servizio, in modo tale da rendere agevole la partecipazione ai lavoratori convocati.

Presenza

La presenza del dipendente all'assemblea si rileverà mediante un foglio firme nel quale si attesterà l'orario di uscita e l'orario di rientro con relativa sottoscrizione del lavoratore.

Il dipendente che partecipa all'assemblea, è comunque tenuto alla timbratura.

Limite orario

Ai sensi dell'art. 78 del CCNL, i lavoratori possono riunirsi nell'orario di lavoro nel limite di 15 ore annue, ore per le quali verrà regolarmente corrisposta retribuzione.

Ordine del giorno

L'azienda deve essere messa al corrente sul numero di ore che impegnerà l'assemblea e sull'ordine del giorno che può riguardare materie d'interesse sindacale e del lavoro.

Potranno partecipare alle assemblee anche i dirigenti esterni dei Sindacati confederali firmatari del CCNL

Servizi essenziali

Durante lo svolgimento dell'assemblea, dovranno comunque essere garantiti i servizi essenziali che l'azienda ha il compito di erogare onde evitare disservizi.

Art.5

DIRITTO DI ACCESSI AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti della Società si esercita, in conformità alle vigenti disposizioni sull'amministrazione digitale, attraverso la consultazione di un'apposita sezione dedicata alla Sanità Service all'interno del sito internet della ASL BA.

Art.6

BACHECHE SINDACALI

Sono previste bacheche sindacali in tutti i presidi dell'azienda in modo tale da essere facilmente consultabili dal personale e, comunque sia, in prossimità dei terminali marcatempo affinché le organizzazioni sindacali possano affiggere testi e comunicati riguardanti materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art.7

DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per tutto ciò che non è stato espressamente previsto all'interno del seguente protocollo, si fa riferimento alla normativa contrattuale vigente su base regionale e nazionale.

Bari, li 04 agosto 2015

SANITASERVICE ASL BA Srl

Dr.ssa Maddalena PISANI

